

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1179

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMINITI

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120,
in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

Presentata il 4 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a sanare una lacuna della legge 3 aprile 2001, n. 120, che consente solo in ambiente extraospedaliero l'uso del defibrillatore semiautomatico anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario a condizione che abbia ricevuto una formazione specifica.

Paradossalmente, oggi nell'area ospedaliera un non medico, anche debitamente addestrato, non può soccorrere un paziente con un defibrillatore. Questo è del tutto illogico in quanto la defibrillazione

cardiaca è un provvedimento terapeutico che deve essere effettuato il più precocemente possibile, per cui potrebbe accadere di negare una possibilità di salvezza ad una persona che ha avuto un malore acuto, ironia della sorte, proprio all'interno dell'ospedale (reparto, atrio, struttura amministrativa).

Con la presente proposta di legge si estende la possibilità dell'uso del defibrillatore oltre che in sede extraospedaliera, anche in sede ospedaliera a tutto il personale debitamente addestrato, anche non medico e non sanitario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

« 1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare ».

